Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 118/10
di iniziativa del Consigliere M. MIRABELLO recante:
"Cambio denominazione del "Comune di Ricadi" in "Comune di Ricadi-Capo Vaticano""
relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	9/2/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/2/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	16/02/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 30/01/2017

Testo del Provvedimento

PROPOSTA DI LEGGE N. 118/10^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MIRABELLO RECANTE: pag. 4

“Cambio di denominazione del "Comune di Ricadi" in "Comune Di Ricadi-Capo Vaticano"”

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni) pag. 7

Costituzione della Repubblica italiana.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Art. 15) pag. 18

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. (Art. 15) pag. 20

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

L. 13 marzo 1980, n. 70. (Art. 3) pag. 21

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

L. 23 aprile 1976, n. 136. (Art. 17) pag. 22

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Normativa regionale

L.R. 30 dicembre 2015, n. 31. (Stralcio) pag. 24

Legge di stabilità regionale 2016.

L.R. 5 aprile 1983, n. 13. pag. 28

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Del. G. R. 24 ottobre 2014, n. 447. pag. 43

L. R. n. 1/2005 e s.m.L - Adempimenti in ordine alla copertura finanziaria delle spese del procedimento elettorale.

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Cost. 237/2004. pag. 52

Documentazione correlata

Decreto Presidente della Regione n. 6 del 17 gennaio 2017 pag. 56

Deliberazione Giunta regionale del 16 dicembre 2016, n. 507. pag. 58

"Indizione referendum consultivo “Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi – Capo Vaticano"

Deliberazione Consiglio regionale del 21 novembre 2016, n. 147. pag. 61

"Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge

n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi-Capo Vaticano".

Risoluzione n. 2/2016 adottata dalla I Commissione pag. 65

su Proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello recante: "Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune di Ricadi - Capo Vaticano'"

Deliberazione Comune di Ricadi n. 11 del 30/07/2016 pag. 69

Proposta di legge n. 118/10^

Relazione

La presente proposta di legge si pone come obiettivo l'unificazione anche identitaria del territorio calabrese di Ricadi con Capo Vaticano, centro turistico di rilevante importanza a livello internazionale.
Da circa venti anni Capo Vaticano che vanta una storia antica, si è posto all'attenzione dei grandi flussi turistici per le sue particolari bellezze marine e, oltre a costituire un elemento storico di notevole interesse, contribuisce allo sviluppo economico, turistico e culturale del Comune stesso.
Visto che la Costituzione Italiana, all'art. 133 comma 2, recita: "La Regione, sentite le popolazioni interessate può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni", e la legge regionale della Calabria n. 13/83 all'art. 40 prevede la variazione della denominazione dei comuni, che consiste nel mutamento parziale o totale della precedente denominazione, appare, opportuno, mutare la denominazione del comune di Ricadi in comune Ricadi - Capo Vaticano determinando così il completamento di un processo che va a riconoscere l'identità di Ricadi legata geograficamente al promontorio di Capo Vaticano, incrementando l'importanza delle potenzialità economiche presenti in questo territorio a vantaggio di tutte le attività turistico-economiche legate alla storia e alle tradizioni del luogo.

Cenni geografici

La punta avanzata della penisola del Poro si chiama CAPO VATICANO da sempre. Al di là dei miti e delle leggende, esiste la realtà di un territorio che attualmente comprende la popolazione del comune di Ricadi (circa 5.000 abitanti), ed è esteso 11 Km di costa tra il torrente Mandricelle che lo divide dal comune di Joppolo a sud ed il territorio di Tropea a nord per complessivi Kmq 22.000. Esso occupa le ultime due balze che dai 708 metri slm del monte Poro vanno degradando verso il mare, a 100/200 m l'una e a 200/400 l'altra.

Cenni storici

Il territorio di Capo Vaticano vanta una storia antica e mostra ancora evidenti le orme che hanno caratterizzato le successive epoche, dai siti protostorici agli insediamenti dei coloni greci, dalle testimonianze brettie ai ruderi di epoca romana e a memorie bizantine, fino alla serie di torri costiere erette tra il secolo XVI e XVII (delle sei torri rimangono solo tre: Marrana — Ruffa — Balì). I borghi del Capo Vaticano sono tutti di epoca bizantina e i loro nomi (come ha spiegato G. Rholfs) sono patronimici: Ricadi-Lampazzone-Barbalaconi-Orsigliadi-Brivadi-S. Nicola-Ciaramiti-S.Domenica, sorti tra il nono e il decimo secolo. Essi formano come una collana che adorna il Capo Vaticano, così denominato fin dall'antichità, un massiccio granitico di grande interesse geologico.
La popolazione di Capo Vaticano è vissuta di agricoltura fino agli anni 50 del secolo scorso, quando è esploso lo sviluppo turistico favorito anche da persone del cinema, delle arti e della letteratura che si sono innamorate di questo amenissimo luogo al quale lo scrittore Giuseppe Berto ha dedicato pagine ricche di lirica bellezza e che il regista Virgilio Sabel ha scelto per narrare il Sud nelle serie televisive dei primi anni del piccolo schermo

italiano. Oggi a Capo Vaticano si coltiva ancora la cipolla rossa che è il vanto di questa terra ed ha ottenuto il marchio IGP, ma è soprattutto il turismo che costituisce l'economia del territorio. I centri storici, pur non esibendo palazzi sontuosi, custodiscono una loro antica dignità e la vita sociale tende a stabilire spazi culturali che contribuiscano ad arricchire la qualità della vita. Il Premio letterario intitolato allo scrittore Giuseppe Berto e istituito nel 1988 è il fatto culturale di maggiore risonanza per i successi che è riuscito a porre al suo attivo.

Relazione economico-finanziaria

Con riferimento agli aspetti finanziari della presente legge, si ricorda che le spese per l'organizzazione del referendum consultivo sono a carico della Regione Calabria e vengono rimborsate ai comuni a seguito della presentazione della rendicontazione da effettuare entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione per come previsto dalla Legge regionale 13/1983 art. 32,1a quale prevede altresì l'anticipo previa richiesta dei comuni di un importo del 75% della spesa totale.
Per il calcolo della somma da impegnare relativamente all'organizzazione del referendum consultivo che in tal caso riguarda il territorio del Comune di Ricadi, sono stati assunti. come riferimento i dati del Ministero dell'Interno nonché i dati del Dipartimento Bilancio della regione Calabria concernenti le ultime elezioni regionali.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale: Cambio di denominazione del "Comune di Ricadi" in "Comune di Ricadi-Capo Vaticano".

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa Corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Spese per il referendum consultivo	C	A	20.000

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari
Per il calcolo della somma da impegnare relativamente all'organizzazione del referendum consultivo (compenso ai componenti il seggio elettorale, retribuzione , dello straordinario dei dipendenti comunali, stampati e manifesti, montaggio e smontaggio delle cabine elettorali, allestimenti per la consultazione) che in tal caso riguarda il territorio del Comune di Ricadi sono

stati assunti come riferimento i dati del Ministero dell'Interno nonché i dati del Dipartimento Bilancio della regione Calabria relativi alle ultime elezioni regionali.

Tab. 2 Copertura finanziaria:
Per la copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente legge si provvede mediante il prelievo di euro 20.000 dal Fondo speciale di parte corrente e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0100210600 del bilancio regionale per l'esercizio 2016

n. UPB/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Fondo speciale di parte corrente 8.1.01.01	- 20.000	//	//	- 20.000
U0100210600 "spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/83)	20.000			20.000
Totale	20.000			20.000

Art. 1
La denominazione del Comune di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia , è mutata in quella di "Ricadi-Capo Vaticano".

Art. 2
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'organizzazione del referendum consultivo, ai sensi degli articoli 39 e seguenti della legge regionale 5 aprile 1983 n.13, quantificati in euro 20.000, si provvede con prelievo dal Fondo Speciale di parte corrente di cui al programma U.20.03, che viene ridotto di pari importo, e imputazione della relativa spesa al capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (L.R. n. 13/83)".

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Calabria.

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (160) e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione (161) .

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (162)(163) .

(160) Vedi gli artt. 131 e 132 .

(161) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(162) Vedi, anche, l' art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(163) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (164) .

(164) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

116. Il Friuli Venezia Giulia (165) , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (166) .

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (167)(168) .

---

(165) Vedi anche X disp. Trans. Fin.

(166) Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia».

(167) Vedi, anche, l' art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(168) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

---

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

---

(169) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

---

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

---

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

---

(173) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

---

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (176) , né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (177) .

---

(176) Vedi art. 16, comma primo.

(177) Articolo così sostituito dall' art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione (178) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (179) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (180) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (181) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (182) .

---

(178) Vedi art. 117.

(179) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(180) Comma così modificato dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

(181) Vedi art. 118, comma secondo.

(182) Comma così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

---

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (183) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (184) .

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (185) .

---

(183) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(185) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

---

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (186) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (187) .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (188) .

---

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall' art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] (189) .

(189) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (190) .

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(190) Comma abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (191) .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (192) .

(191) Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell' art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(192) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (193) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (194) .

(193) Vedi artt. 134 e 136.

(194) Articolo così sostituito dall' art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (195) .

(195) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (196) .

(196) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] (197) .

(197) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta (198) ;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige (199) ;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia (200) ;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise (201) ;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia (202) ;

Sardegna (203) .

(198) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(199) Vedi art. 116.

(200) Vedi art. 116 e X disp. Trans. Fin.

(201) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall' art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. Trans. Fin.

(202) Vedi art. 116.

(203) Vedi art. 116.

---

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (204) .

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (205) .

---

(204) Vedi anche XI disp. Trans. Fin.

(205) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*.

---

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

(…)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Art. 15)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(...)

Articolo 15 *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* (39) (42)

1. A norma degli *articoli 117* e *133 della Costituzione*, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. (40)

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. (41) (38)

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'*articolo 118 della Costituzione*.

---

(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'*art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(42) Il presente articolo corrisponde all'*art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(…)

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. (Art. 15)

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68*.

(…)

15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti [(56)].

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi [(57)].

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso [(58)].

(56) Comma così modificato dal n. 1) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(57) Comma così modificato dal n. 2) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(58) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68*, poi dall'*art. 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415* e, infine, dal n. 3) della lett. *d*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(…)

L. 13 marzo 1980, n. 70. (Art. 3)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1980, n. 79.

(...)

3. 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli *articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli *articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352* , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'*articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* , nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli *articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122*, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita [(5)].

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

(…)

L. 23 aprile 1976, n. 136. (Art. 17)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 1976, n. 108.

(…)

17. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della *legge 25 maggio 1970, n. 352*, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dal nono comma del presente articolo [12].

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni [13].

Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale [14].

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale [15].

L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento [16].

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli edempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni [17].

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440* e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti [18].

---

(12) Comma così modificato dal n. 1) della lettera *b*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Periodo aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(14) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(15) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(16) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *b*) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(17) Comma così modificato dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(18) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 5, L. 16 aprile 2002, n. 62*.

(…)

L.R. 30 dicembre 2015, n. 31. (Stralcio)

Legge di stabilità regionale 2016.

Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2015, n. 95.

Art. 1 Fondi Speciali.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e degli *articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2 Rifinanziamento leggi regionali.

1. Ai sensi dell'*allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 rispettivamente in euro 259.980.960,86, euro 252.915.960,86 ed euro 252.535.960,86 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3 Nuove autorizzazioni di spesa.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla *legge 9 gennaio 1989, n. 13* (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), inerenti all'abbattimento e al superamento delle barriere architettoniche, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse allocate al Programma U.10.05 (capitolo U0232221201).

2. Al fine di garantire l'erogazione della rata finale di riscatto dell'operazione di leasing degli immobili di proprietà della Società COMALCA per la realizzazione della sede del settore della Protezione Civile regionale, disposta con Delib.G.R. n. 429 del 7 luglio 2007, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.711.400,80, con allocazione al Programma

U.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. Il Dipartimento regionale competente è tenuto a garantire gli adempimenti previsti dal Contratto repertoriato al n. 710 del 25 giugno 2008 ai fini del valido esercizio del diritto di riscatto.

3. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi di istruzione tecnica, finanziati con le risorse previste dal fondo di cui al *comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 281.704,07, con allocazione al Programma U.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

4. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico", di cui al *comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 222.000,79, con allocazione al Programma U.07.01dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

5. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso", di cui al *comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

6. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione al Programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

7. Al fine di realizzare il piano di vaccinazione necessario a risolvere il problema della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) che ha colpito le aziende zootecniche del territorio calabrese ed in particolare dell'area del crotonese, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016, la concessione all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria di un contributo di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.16.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

8. Al fine di rilanciare lo scalo aeroportuale "Tito Minniti" di Reggio Calabria e potenziare dal punto di vista tecnologico l'infrastruttura, attraverso l'installazione di un sistema ILS (Instrument Landing System), è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 70.000,00, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

10. Per garantire l'aumento del capitale sociale della società SACAL S.p.A. necessario ad adeguare il capitale societario al valore "minimo" previsto dall'art. 3 del *D.M. dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12 novembre 1997*, per come deliberato nell'Assemblea dei soci del 18 dicembre 2015, è autorizzata nel biennio 2016-2017 la spesa complessiva di euro 515.655,80,

di cui euro 257.827,90 nell'esercizio finanziario 2016, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

11. Al fine di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino della viabilità di strade dissestate, è autorizzata la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2016 di euro 350.000,00, con allocazione al Programma U.10.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

12. Al fine di garantire la gestione delle dighe di proprietà regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione al Programma U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

13. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza del campo immigrati di San Ferdinando di Reggio Calabria, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

Art. 4 Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

1. Al fine di garantire l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di competenza della regione Calabria, è prevista per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.049.000,00, con allocazione al Programma U.17.01 del bilancio di previsione 2016-2018.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dalle "Tariffe per ispezioni con addebito" previste nell'esercizio 2016 in euro 1.049.000,00 e riscosse alla Tipologia 30100 del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 5 Cofinanziamento regionale del FSE nell'ambito del POR 2014-2020.

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 25.200.000,00 per gli anni 2016-2022, accantonata al Programma U.20.03 del bilancio regionale 2016-2018, per l'importo di euro 3.600.000,00 per ciascuno degli anni considerati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli della spesa in corrispondenza delle previsioni del piano finanziario del medesimo Programma Operativo 2014-2020.

Art. 6 Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2016-2018.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 7 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato
Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (UPB 8.1.01.01)

Ordine	Intervento	2016	2017	2018
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale euro	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
		Totale triennio 2016-2018	**300.000,00**	

Allegato
Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (UPB 8.1.01.02)

Ordine	Intervento	2016	2017	2018
1	Interventi da definire	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale euro	**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Totale triennio 2015-2017	**500.000,00**		

(…)

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.
Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.
(BUR n. 26 del 14 aprile 1983)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 30 maggio 2012, n. 17, 1 marzo 2016, n. 9 e 27 dicembre 2016, n. 43)

TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Titolari dell'iniziativa popolare)

1. Il diritto d'iniziativa previsto negli artt. 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
2) ad ogni Consiglio Comunale di Comune capoluogo di provincia;
3) ad almeno tre Consigli comunali;
4) ad ogni Consiglio provinciale.

Art. 2
(Leggi escluse dall'iniziativa popolare)

1. Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;

2) d'istituzione di tributi propri della Regione.

Capo II
Iniziativa degli elettori

Art. 3
(Modalità)

1. L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in artt. sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1) della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

2. La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4

(Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte)

1. I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

2. L'ufficio di Presidenza decide in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

3. In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.

4. L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5

(Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.)

1. Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

2. I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di 4 facciate, ognuna di 25 righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.

3. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.

4. La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro 10 giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al primo comma dell'art. 7.

Art. 6

(Raccolta delle firme)

1. Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto applicabili.

Art. 7
(Deposito della proposta)

1. La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono, presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate dalla relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta ai sensi dello art. 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.

2. La Segreteria del Consiglio regionale mediante processo verbale nel quale rilascia copia, da atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8
(Decadenza della proposta)

1. La proposta s'intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

2. Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa. In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9
(Spese di autenticazione)

1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

2. I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

3. Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.

4. Il rimborso non compete quando il con tenuto della proposta esuli le materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

Art. 10
(Ammissibilità della proposta)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta decide alla unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.

2. Qualora non si raggiunga l'unanimità delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

3. Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

4. Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.

5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11
(Esame e discussione)

1. Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12
(Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio)

1. In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà d'illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.

2. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

3. Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo III
Iniziativa dei consigli comunali e provinciali

Art. 13
(Modalità dell'iniziativa)

1. I Comuni e le Province ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'art. 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, dalla relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.

2. Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

3. La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

4. Qualora pervengano proposte da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni richiesti dall'art. 1.

5. Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena d'inammissibilità, entro i seguenti termini:

a) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni capoluoghi di provincia e dai Consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;

b) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.

6. Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.

7. Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.

8. Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12.

Capo IV
Disposizioni comuni

Art. 14
(Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Le proposte d'iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15
(Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi)

1. La Commissione consiliare che sia investita dall'esame di più proposte d'iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli artt. 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

2. Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II
REFERENDUM POPOLARE

Capo I
Referendum abrogativo

Art. 16
(Titolari dell'iniziativa)

1. Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero a due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17
(Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo)

1. Sono escluse dal referendum:

1) le disposizioni dello Statuto regionale;
2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
3) le leggi tributarie di bilancio;
4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative
5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18
(Modalità per promuovere il referendum)

1. I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

2. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

3. Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19
(Contenuto della proposta di referendum e sua preliminare ammissibilità)

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del regolamento sul quale s'intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto

l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

2. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

3. L'Ufficio di Presidenza, entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art 17.

4. Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

5. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20

(Norme procedurali)

1. Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al l'ultimo comma del precedente art. che dichiara l'ammissibilità del referendum i promotori presenteranno alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

2. All'inizio di ciascun foglio o gruppi di fogli deve essere riportata la seguente formula: "volete l'abrogazione " seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

3. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9.

Art. 21

(Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme)

1. Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'art. 5.

2. Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22

(Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali)

1. La richiesta di referendum dei Consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi Consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta allo Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art.16

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

5. La pronuncia di ammissibilità di cui all'art. 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23
(Ammissibilità del referendum)

1. Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio regionale secondo quanto previsto all'art. 10.

2. Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 22, ultimo comma.

Art. 24
(Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi)

1. Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

2. Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa l'unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1 comma dell'articolo successivo.

Art. 25
(Indizione e data del referendum)

1. Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il 31 maggio.

2. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

3. Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse

siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1 comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1 ottobre e il 15 novembre.

4. Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26
(Pubblicità del decreto di indizione del referendum)

1. Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dall'emanazione.

2. Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.

3. Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27
(Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum)

1. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

Art. 28
(Inefficacia del referendum già indetto)

1. Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29
(Modalità e giorno della votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso.

4. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30
(Schede per il referendum abrogativo)

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.

2. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella "A" allegata alla presente legge.

3. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al II comma dello art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

4. In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31
(Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum – Composizione dei seggi)

1. I seggi elettorali sono composti come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

3. Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città
capoluogo di provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

4. L'ufficio regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

6. Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale, del Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32

(Spese per adempimenti dei Comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali)

1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.

2. La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33

(Operazioni dell'ufficio provinciale)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provincia le dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34

(Operazioni dell'ufficio regionale)

1. L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione del l'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

2. La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

3. I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in 4 esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35

(Contestazioni e reclami)

1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente art. prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36
(Pubblicazione dell'esito del referendum)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 37
(Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta)

1. Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi 5 anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum

Art. 38
(Operazioni e propaganda elettorale)

1. Per le operazioni pre - elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

2. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

Capo II
REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 39
(Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati)

1. Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 46 dello Statuto.

2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

3. Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40[1]

(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque. incerti.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

Art. 41

(Decreto di indizione del referendum consultivo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro 10 giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

[1] **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 17; precedentemente così recitava: «**1. *Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 46 dello Statuto. 2. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, I comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. 3. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge. 4. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma***.».**

Art. 42
(Norme applicabili al referendum consultivo)

1. Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 29, 31, 32, 33, 34 e 36.

2. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 27 e 28.

Art. 43
(Schede per il referendum consultivo)

1. Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella "B" allegata alla presente legge.

Art. 44[2]
(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)

1. Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

2. Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti [3] *validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.*

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 45
(Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum)

1. Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

[2] **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 1 marzo 2016, n. 9; precedentemente così recitava: "** *1. S'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta. 2. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.".*

[3] **L'articolo 16, comma 1 , della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sopprime le parole "*complessivi dell'intero bacino elettorale*".**

Capo III
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 46
(Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 47
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:
~~- Presidenza~~
- Avvocatura
20 OTT. 2014

Deliberazione n. 447 **della seduta del** 24.10.2014.

Oggetto: **L.R. n. 1/2005 e s.m.i. – Adempimenti in ordine alla copertura finanziaria delle spese del procedimento elettorale.**

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____
Relatore (se diverso dal proponente): _____
Dirigente/i Generale/i: _____

Il Coordinatore dell'Unità Organizzativa Elettorale
Avv. Paolo Filippo Arillotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Antonella STASI	Presidente ff	X	
2	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
3.	Mario CALIGIURI	Componente		X
4.	Luigi FEDELE	Componente	X	
5.	Demetrio ARENA	Componente	X	
6.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
7.	Giacomo MANCINI	Componente		X
8.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
9.	Nazzareno SALERNO	Componente		X
10.	Domenico TALLINI	Componente	X	
11.	Michele TREMATERRA	Componente		X

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- A seguito delle dimissioni presentate dal Presidente della Giunta regionale e della conseguente presa d'atto da parte del Consiglio regionale, avvenuta nella seduta del 3 giugno 2014, il Presidente della Giunta regionale f.f., con decreto 15.9.2014 n. 91, ha convocato per il 23 novembre 2014 i comizi per l'elezione anticipata del nuovo Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale;
- il decreto di indizione dei comizi elettorali è stato emesso altresì in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria n. 472/2014, che ha disposto di adottare il provvedimento entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, per la data tecnicamente compatibile con gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente;
- con decreto 15.9.2014 il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha proceduto ai sensi della L. n. 108/1968 (art. 2 – comma 3) alla contemporanea determinazione dei seggi del Consiglio regionale e all'assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni.

RILEVATO CHE:

- Ai sensi delle vigenti disposizioni normative (art 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108; art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136; art. 1 commi 398-401 della legge del 27.12.2013. n.147) gli oneri derivanti dall'attuazione delle elezioni per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione e, relativamente alle somme da rimborsare ai Comuni, devono essere versate anticipatamente nella misura del 90%;
- Per le consultazioni elettorali regionali del 28 e 29 marzo 2010 è stata necessaria una spesa complessiva di oltre dieci milioni di euro (esattamente € 10.895.000,00);
- Le spese per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono da considerarsi del tutto obbligatorie, urgenti e indifferibili.

RICORDATO CHE con deliberazione della G.R. n. 370 del 29.9.2014 è stato approvato l'accordo tra la Regione e il Ministero dell'Interno per la concessione onerosa dell'utilizzo della piattaforma informatica SIEL (sistema informativo elettorale) e l'Intesa tra la Regione e i Prefetti delle cinque province calabresi avente ad oggetto la collaborazione e il supporto tecnico-organizzativo nel procedimento elettorale, corredata di un "*Disciplinare relativo alle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni.*

RITENUTO CHE appare necessario procedere alla quantificazione preventiva della spesa occorrente per le elezioni regionali del 23 novembre 2014, tenendo conto:

a) delle riduzioni imposte dalla limitazione delle operazioni elettorali alla sola giornata di domenica, introdotta dall'art. 1 comma 399 della L. 27.12.2013 n. 147;

b) dei nuovi limiti al lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle elezioni, contenuti nell'art. 15 – 1° comma del D.L. 18.1.1993, n. 8 conv. in legge 19.3.1993, n. 68, modificato dall'art. 1 comma 400 lett. d) della L. 27.12.2013 n. 147, a mente del quale "*In occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data*";

c) dalla disposizione contenuta nell'art. 1 comma 400 lett. f) della L. 27.12.2013 n. 147, che ha abrogato l'art. 1 – comma 4 della L. n. 43/1995, che imponeva ai comuni di assicurare agli elettori, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale;

d) della norma di cui all'art. 1 comma 400 lett. g) della L. 27.12.2013 n. 147, che ha abrogato l'articolo 9 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.2000, n. 299, disponendo che in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei soli due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto;

e) della generale necessità di contenere i costi del procedimento elettorale, limitando, quindi, le somme rimborsabili forfettariamente alle amministrazioni comunali sulla base dei due distinti parametri del numero di elettori e del numero di sezioni elettorali, riducendole di almeno il 50% rispetto alle elezioni 2010 e portandole comunque, per le elezioni 2014, alle somme di € 1,50 per elettore ed € 650,00 per sezione elettorale, oltre le somme dovute in misura fissa o derivanti dalle convenzioni con il Ministero dell'interno e con le Prefetture o per forniture di beni e servizi da parte di soggetti terzi.

ESAMINATO il preventivo di spesa predisposto secondo i criteri sopra enunciati dal dirigente del settore "economato e provveditorato", che ammonta alla somma complessiva di € 7.836.336,00 e ritenuto lo stesso meritevole di positiva valutazione e approvazione;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione del 10.10.2014 n. 436 ha disposto la variazione allo stato di previsione della spesa nel bilancio annuale per l'esercizio 2014, incrementando il capitolo 1002104 - UPB 1.1.01.04, recante "*Spese per il rinnovo del Consiglio regionale*", della somma di € 1.000.000,00 con prelevamento dal Fondo di riserva;
- si rende necessario tuttavia disporre una ulteriore variazione di bilancio, utilizzando una somma ulteriore di € 1.500.000,00 con prelevamento dalle residue disponibilità del Fondo di riserva, fatti salvi gli stanziamenti che andranno a gravare sul bilancio di previsione 2015;

PRESO ATTO, altresì, che il Consiglio regionale, nella seduta del 7.10.2014, non ha esaminato la proposta di legge approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 29.9.2014 n. 390, di variazione compensativa al bilancio per l'incremento del descritto capitolo 1002104;

RITENUTO che si rende, comunque, assolutamente necessario e indispensabile riproporre al Consiglio regionale l'adozione dei provvedimenti volti alla copertura delle spese del procedimento elettorale;

RITENUTO che il Consiglio regionale, nel periodo di *prorogatio* disciplinato dall'art. 18 dello Statuto regionale, possa e debba adottare gli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, in quanto dalla interpretazione dell'istituto della *prorogatio* contenuto nella Giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 68/2010) emerge che:

1°) La disposizione dello Statuto regionale che disciplini l'istituto della *prorogatio* in modo generico non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali;

2°) L'esistenza di questi limiti è, infatti, immanente all'istituto della stessa *prorogatio* a livello nazionale, come confermato dalla costante prassi parlamentare in tal senso, in applicazione dell'art. 61, secondo comma, Cost.;

3°) La giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l'istituto della *prorogatio* per le assemblee regionali, si è sempre riferita al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale

ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale;

4°) Nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.

5°) Non è quindi consentita una generale e generica affermazione della proroga, per il lungo periodo elettorale, di tutti gli organi regionali, senza la previsione di alcun limite sostanziale o procedimentale, perché la stessa urta con la *ratio* dell'istituto della *prorogatio* come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni.

6°) Il Consiglio regionale deve provvedere a selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della *prorogatio*, limitandole ad oggetti la cui disciplina sia oggettivamente necessaria ed urgente.

RITENUTO, conseguentemente, che il Consiglio regionale sia del tutto obbligato a tenere una ulteriore seduta, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura delle spese del procedimento elettorale, in quanto:

a) La Giunta ha esercitato ed eserciterà fino in fondo tutti i suoi poteri per rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie, impegnando ulteriori somme esistenti sul Fondo di riserva;
b) Le spese per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono del tutto obbligatorie, urgenti e indifferibili, in ragione della assoluta indispensabilità di pervenire al perfezionamento degli atti del procedimento elettorale entro i termini stabiliti per legge, scanditi da scadenze non modificabili;
c) Gli atti del procedimento elettorale attengono all'esercizio di diritti politici costituzionalmente garantiti;
d) Non può esistere il dubbio che gli interventi legislativi urgenti e indifferibili debbano limitarsi ai soli casi di calamità naturali o ambientali, perché la stessa Consulta ha incluso nei casi di urgenza, non solo le fattispecie di necessità materiali e naturalistiche ma anche gli atti normativi e amministrativi costituzionalmente indifferibili;
e) Non può esistere il dubbio che l'intervento legislativo possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, in quanto, invece, l'intervento serve proprio a garantire il corretto e libero esercizio del diritto di voto;

f) Non si potrebbe legittimamente e lecitamente ipotizzare, da parte dei dirigenti responsabili, l'acquisizione di beni e servizi che cagioni la formazione di un coacervo di debiti fuori bilancio e, inoltre, buona parte delle spese deve essere liquidata all'atto iniziale del procedimento.

*****

Tanto premesso e ritenuto, su proposta del Presidente F.F. della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e sulla base della dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti competenti, come da sottoscrizioni sul frontespizio del presente provvedimento;

a voti unanimi,

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite,

1) **DI** DARE ATTO del preventivo di spesa per le attività relative al procedimento elettorale per l'elezione anticipata del nuovo Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale, nella misura di € 7.836.336,00, come da schede contabili allegate, dando atto inoltre che l'impegno e la liquidazione di tali somme deve considerarsi atto obbligatorio, urgente e indifferibile ed autorizzando i dirigenti competenti ad adottare i conseguenti atti di gestione;
2) **DI DEMANDARE** al Dirigente generale del dipartimento bilancio e patrimonio la immediata predisposizione di apposita deliberazione della G.R., che, ad integrazione della precedente deliberazione 10.10.2014 n. 436, disponga la variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'esercizio 2014, utilizzando una ulteriore somma di € 1.500.000,00 con prelevamento dalle residue disponibilità del Fondo di riserva, fatti salvi gli stanziamenti che andranno a gravare sul bilancio di previsione 2015;
3) **DI RICHIEDERE** al Presidente del Consiglio regionale la convocazione urgentissima di una seduta per la discussione e l'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura delle spese del procedimento elettorale allo stato non coperte da altra disponibilità;
4) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale e al Dirigente generale del dipartimento bilancio e patrimonio.

Il dirigente generale DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Il Presidente F.F.

Il Coordinatore dell'Unità Organizzativa Giuridica Avv. Paolo Filippo Arillotta

Allegato alla deliberazione
n. 447 del 24.10.2014

Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via Molè, Complesso Aurora

Costo Elezioni Regionali

Somme Decretate

I Trance - Anticipata ai Comuni	II Trance	III Trance - Saldo
6.278.936,00	0,00	0,00
Totale Erogato ai Comuni	**Totale Spese Complementari**	**Totale Decretato**
6.278.936,00	1.557.400,00	7.836.336,00

Previsioni - Stime

Regione Calabria * Provveditorato Economato * Settore n. 4 - Dipartimento Organizzazione e Personale

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe Longo

Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via E. Molè - Complesso Aurora

Riepilogo Dati

Provincia	Comuni	Elezioni	N. Elezioni	Abitanti	Elettori	Sezioni	Sez. Speciali	Componenti	Strutturali	Totale	Previsto Regione	Saldo ai Comuni
Catanzaro	80	1	80	369.800	343.923	422	12	319.044,00	800.734,50	1.119.778,50	1.119.778,50	1.119.778,50
Totale	**80**		**80**	**369.800**	**343.923**	**422**	**12**	**319.044,00**	**800.734,50**	**1.119.778,50**	**1.119.778,50**	**1.119.778,50**
Cosenza	155	1	155	733.797	709.043	866	63	662.856,00	1.648.114,50	2.310.970,50	2.310.970,50	2.310.970,50
Totale	**155**		**155**	**733.797**	**709.043**	**866**	**63**	**662.856,00**	**1.648.114,50**	**2.310.970,50**	**2.310.970,50**	**2.310.970,50**
Crotone	27	1	27	173.122	153.415	206	3	155.136,00	369.172,50	524.308,50	524.308,50	524.308,50
Totale	**27**		**27**	**173.122**	**153.415**	**206**	**3**	**155.136,00**	**369.172,50**	**524.308,50**	**524.308,50**	**524.308,50**
Reggio Calabria	97	1	97	564.320	511.398	698	17	527.104,00	1.238.247,00	1.765.351,00	1.765.351,00	1.765.351,00
Totale	**97**		**97**	**564.320**	**511.398**	**698**	**17**	**527.104,00**	**1.238.247,00**	**1.765.351,00**	**1.765.351,00**	**1.765.351,00**
Vibo Valentia	50	1	50	170.746	169.295	213	5	160.810,00	397.717,50	558.527,50	558.527,50	558.527,50
Totale	**50**		**50**	**170.746**	**169.295**	**213**	**5**	**160.810,00**	**397.717,50**	**558.527,50**	**558.527,50**	**558.527,50**
Regione Calabria	**409**		**409**	**2.011.785**	**1.887.074**	**2.405**	**100**	**1.824.950,00**	**4.453.986,00**	**6.278.936,00**	**6.278.936,00**	**6.278.936,00**

Regione Calabria ★ Provveditorato Economato ★ Dipartimento Organizzazione e Personale

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe Longo

Regione Calabria

Giunta Regionale - Settore Provveditorato Economato

Unità Organizzativa Elettorale

Catanzaro Via E. Molè - Complesso Aurora

Previsione o Stima - Spese Complementari

Ditta	Descrizione Oggetto	Fattura nr - del:	Totale	Decreto - Del
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Schede elettorali Forn. Carta		52.000,00	
Ministero dell'Interno	Gestione risultati elettorali		84.000,00	
Ministero dell'Interno	Gestione risultati elettorali		220.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		117.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		108.000,00	
Oneri previdenziali ed assistenziali	Contributi conto Ente e Irpef		25.000,00	
Poste Italiane CRP Lamezia Terme	Spese postali Elezioni Febbraio e Marzo		89.000,00	
Poste Italiane CS	Spese postali Elezioni Febbraio e Marzo		109.000,00	
Poste Italiane RC	Spese postali Febbraio - Marzo		65.000,00	
Prefettura di Catanzaro	Pref. di CZ - Straordinario		38.400,00	
Prefettura di Cosenza	Pref. di CS - Straordinario		49.000,00	
Prefettura di Crotone	Pref. di KR - Straordinario e Trasferte		32.000,00	
Prefettura di Reggio Calabria	Pref. di RC - Straordinario e Trasferte		44.000,00	
Prefettura di Vibo Valenzia	Pref. di VV - Straordinario e Trasferte		25.000,00	
Stampe e Facchinaggio	Stampe e Facchinaggio		400.000,00	
Varie	Varie		100.000,00	

Regione Calabria ★ Provveditorato Economato ★ Settore n. 4 - Dipartimento Organizzazione e personale

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe Longo

Totale 1.557.400,00

mercoledì 15 ottobre 2014

Pagina 1 di 1

Sentenza **237/2004**
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *ONIDA* - Redattore *ONIDA*
Udienza Pubblica del **06/07/2004** Decisione del **08/07/2004**
Deposito del **19/07/2004** Pubblicazione in G. U. **28/07/2004**
Norme impugnate:
Massime: **28649**
Atti decisi:

T i t o l o
Regione campania - Comuni e province - Denominazione del comune di ascea - Cambiamento in comune di ascea-velia - Ricorso del governo - Mancata consultazione referendaria della popolazione interessata - Illegittimità costituzionale.

T e s t o
È costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, che dispone il mutamento della denominazione del Comune di Ascea, in provincia di Salerno, in quella di Ascea-Velia, in quanto la deliberazione legislativa non è stata preceduta dalla prescritta consultazione referendaria della popolazione interessata. – Sull'obbligo di sentire «le popolazioni interessate» mediante 'referendum', nel quadro delle procedure dirette ad istituire nuovi comuni od a modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, citate le sentenze n. 204/1981, n. 107/1983 e n. 279/1994.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania 07/07/2003 n. 14 articolo unico

Parametri costituzionali

Costituzione art. 133 co. 2

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Campania art. 60 co. 1

Pronuncia

N. 237

SENTENZA 8 - 19 LUGLIO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 (*recte*: articolo unico) della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, recante «Cambio di denominazione del 'Comune di Ascea' in 'Comune di Ascea-Velia'», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 settembre 2003, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maria d'Elia per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 10 settembre 2003 e depositato il 19 settembre 2003 (reg. ric. n. 69 del 2003) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 (*recte*: articolo unico) della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del "Comune di Ascea" in "Comune di Ascea-Velia"), in relazione all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 60 dello statuto della Regione Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348 (Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania).

La legge impugnata consiste di un solo articolo, con il quale la denominazione del Comune campano di Ascea viene mutata in quella di "Ascea-Velia".

Lo Stato, premesso che la legge non è stata preceduta da alcun *referendum* consultivo presso la popolazione interessata, ne deduce per tale ragione la illegittimità costituzionale, giacché detto *referendum* sarebbe richiesto sia dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, sia dall'articolo 60 dello statuto regionale, secondo le modalità previste e disciplinate dalla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (*Referendum* popolare).

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

La Regione osserva che la legge impugnata è stata preceduta dall'approvazione, con delibera del Consiglio comunale di Ascea n. 23 del 23 marzo 2000, del nuovo statuto comunale, con il quale sarebbe stata "ravvisata la necessità di prevedere l'aggiunta, al nome del Comune di Ascea, del toponimo Velia, attesa la notorietà internazionale di tale nome, traino e richiamo per la valorizzazione turistica, sociale ed economica del Comune". Ciò, alla luce dell'articolo 7 della legge della Regione Campania 29 ottobre

1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), per il quale "le denominazioni comunali possono essere variate ove ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche".

In seguito il Comune avrebbe invitato la Regione ad avviare il conseguente *iter* legislativo.

La legge impugnata sfuggirebbe, pertanto, alle censure oggetto di ricorso: in primo luogo, essa avrebbe non già modificato, ma meramente "integrato" la denominazione del Comune, tramite l'"esplicitazione" del toponimo Velia "in armonia con l'origine (greca) della città di Ascea".

In secondo luogo, la delibera del Consiglio comunale, quale ente esponenziale degli interessi della collettività, varrebbe a superare l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, poiché, "quando l'iniziativa della eventuale variazione sia assunta dal Comune interessato (…) non vi è alcuna possibilità di compressione o lesione delle prerogative e dell'autonomia dell'ente territoriale minore", a tutela delle quali sarebbe previsto il *referendum* consultivo.

D'altro canto, la legge della Regione Campania n. 54 del 1974, che prevede espressamente l'obbligo di procedere a *referendum,* dopo aver acquisito i pareri dei Consigli comunali interessati e del Consiglio provinciale in ordine ai disegni e alle proposte di legge regionale, atterrebbe "alla sola ipotesi di iniziativa assunta dalla Regione".

Considerato in diritto

1.- È impugnato dal Governo l'articolo unico (erroneamente indicato nel ricorso come articolo 1) della legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del "Comune di Ascea" in "Comune di Ascea-Velia"), che dispone il mutamento della denominazione del Comune di Ascea, in provincia di Salerno, in quella di Ascea-Velia.

Secondo il ricorrente la legge sarebbe stata deliberata in violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 60, primo comma, dello statuto della Regione, in quanto non è stata preceduta dalla consultazione referendaria della popolazione interessata.

2.- La questione è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di "istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni", prescrive di sentire "le popolazioni interessate", comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante *referendum* (cfr. sentenze n. 204 del 1981; n. 107 del 1983; n. 279 del 1994).

Tale principio non è mai stato oggetto di applicazione giurisprudenziale in tema di mutamento della denominazione di un Comune: ma il tenore testuale dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione non consente di escludere questa ipotesi da quelle, unitariamente contemplate dalla norma costituzionale, in cui è obbligatorio il ricorso al *referendum*. Ipotesi nella quale la volontà della popolazione ha motivo di esprimersi riguardo ad un elemento non secondario dell'identità dell'ente esponenziale della collettività locale.

Del resto, anche lo statuto della Regione Campania non fa alcuna distinzione, stabilendo che "è ammesso il *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni". La legge generale della Regione che detta "norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione", vale a dire la legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54, dopo aver disposto all'art. 1, primo comma, che alla istituzione di nuovi Comuni e alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni esistenti si provvede con legge regionale, aggiunge al secondo comma dello stesso articolo che "con legge regionale sono altresì disposte le variazioni delle denominazioni comunali"; all'art. 8 disciplina unitariamente la

presentazione dei disegni e delle proposte di legge “per la istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti e per la variazione delle denominazioni comunali” e l'acquisizione dei pareri obbligatori su di essi; e all'art. 9, disciplinando il seguito del procedimento, stabilisce che “qualora il progetto sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera, a norma dell'art. 60 dello statuto, la indizione del *referendum* consultivo di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione”.

A sua volta la legge regionale della Campania 30 aprile 1975, n. 25 (*Referendum* popolare), prevede all'art. 1 che il *referendum* consultivo, di cui all'art. 60 dello statuto, è regolato dalle norme di detta legge ed è proponibile, per quanto qui interessa, “per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni”.

3.- Nemmeno può condividersi la tesi della Regione resistente, secondo cui nella specie il *referendum* non sarebbe stato obbligatorio trattandosi di una “mera integrazione” della denominazione originaria del Comune, richiesta dal Consiglio comunale.

Anche la integrazione della denominazione ne costituisce infatti una modifica, come tale soggetta alla previa consultazione della popolazione interessata ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione e della corrispondente norma dello statuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del “Comune di Ascea” in “Comune di Ascea-Velia”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 6 DEL 17 gennaio 2017

Oggetto: Indizione referendum consultivo "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi – Capo Vaticano".

Il *Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.*
F.to Dott.Tommaso Loiero

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 147 del 21 novembre 2016, il Consiglio Regionale della Calabria, ha stabilito di sottoporre a referendum consultivo la proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello, a norma dell'art. 40 della Legge regionale 05 aprile 1983, n. 13, e sue successive modificazioni ed integrazioni, formulando il seguente quesito da sottoporre alla consultazione popolare: "Volete voi che la denominazione del Comune di Ricadi sia modificata in Comune di Ricadi – Capo Vaticano ?"
- l'art. 41 della citata L.R. n. 13/83, stabilisce che il referendum viene indetto con decreto del *Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa e che la data di convocazione degli elettori deve essere fissata in una domenica compresa tra il 60° ed il 90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;*
- la Giunta regionale, in proposito, si è espressa favorevolmente con deliberazione n. 507 del 16 dicembre 2016, demandando al Presidente l'emanazione del relativo decreto;

VISTI:

-la deliberazione n. 147 del 21 novembre 2016 del Consiglio regionale;
-la delibera Giunta regionale n. 507 del 16 dicembre 2016;
-l'articolo 133, comma 2, della Costituzione;
-l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167;
-la L.R. 5 aprile 1983, n. 13, per come modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 2012, n. 17 dalla L.R. 1 marzo 2016, n. 9 e dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 43;
-lo Statuto Regionale;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1) di indire referendum consultivo per l'approvazione della proposta di legge n. 118/10^ avente ad oggetto: "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi – Capo Vaticano?", ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 05 aprile 1983, n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

2) di fissare la data di convocazione degli elettori nella domenica 26 marzo 2017;

3) di stabilire che:
le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 29, comma 3, L.R. 13/83, devono iniziare alle ore 08,00 e terminare alle ore 21,00;
le operazioni di scrutinio, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della citata L.R., devono avvenire immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire ad esaurimento;
al referendum gli aventi diritto sono tutti gli elettori residenti nel Comune di Ricadi; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

4) di formulare il quesito da sottoporre a votazione nel modo seguente:
"Volete voi che la denominazione del Comune di Ricadi sia modificata in Comune di Ricadi – Capo Vaticano ?";

5) di notificare il presente decreto al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Segretario Generale del Consiglio regionale ed al Sindaco del Comune di Ricadi, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

6) Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento della Presidenza.

F.to On. Gerardo Mario Oliverio

ORIGINALE

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 507 della seduta del 16 – 12 - 2016.

Oggetto: Indizione referendum consultivo "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi – Capo Vaticano".

Presidente o Assessore/i Proponente/i:F.to Il Presidente

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: F.to Dott. Giuseppe A. Bianco_____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2.	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3.	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4.	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5.	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6.	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7.	Francesco ROSSI	Componente	X	
8.	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Avv. Ennio Antonio Apicella.
La delibera si compone di n.3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
F.to Dott. Filippo De Cello

Il Dirigente del Settore
F.to Gina Aquino

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;
l'articolo 15, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, così come modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 2012, n. 17 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.) ed, in particolare, l'art. 40, 1 comma, che testualmente recita: "Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.";
la deliberazione n. 147 adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2016 ad oggetto: "Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi – Capo Vaticano".

CONSIDERATO che:
con la suddetta delibera il Consiglio regionale ha, altresì, stabilito:

a) che partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nel Comune di Ricadi; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

b) definito nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete Voi che la denominazione del Comune di Ricadi sia modificata in Comune di Ricadi – Capo Vaticano ?";

c) stabilito di chiedere al sindaco del Comune di Ricadi, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 13/1983, l'anticipazione delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;

RITENUTO di dover prendere atto della deliberazione n. 147 del 21 novembre 2016 del Consiglio regionale e, conseguentemente, esprimersi favorevolmente sulla indizione del referendum consultivo di cui al progetto di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere regionale Mirabello;

PRESO ATTO:

che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della presente deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali;

che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che, la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata presumibilmente in € 6.000,00 graverà su apposito capitolo del bilancio regionale già istituito con DGR n. 460 del 23.11.2016 che ha approvato il DDL "Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016- 2018, in corso di approvazione da

parte del Consiglio Regionale e che la stessa, allo stato, dovrà essere anticipata dai Comuni interessati cui la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare, dietro presentazione debitamente documentata;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

AD unanimità di voti;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del 21 novembre 2016, allegata e parte integrante del presente provvedimento, con la quale è stato stabilito di sottoporre a referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, il progetto di legge n. 118/10^ di iniziativa del Consigliere Mirabello ad oggetto: "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi – Capo Vaticano";
2. di fare presente che gli aventi diritto sono tutti gli elettori residenti nel Comune di Ricadi; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
3. di formulare nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare: "Volete Voi che la denominazione del Comune di Ricadi sia modificata in Comune di Ricadi – Capo Vaticano?"
4. di demandare al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del relativo decreto, che dovrà contenere tutte le indicazioni approvate dal Consiglio regionale con la citata deliberazione n.132 dell'1 agosto 2016;
5. di chiedere al Sindaco del Comune di Ricadi di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'art. 32 L.R.13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse, secondo i parametri di cui al D.M. prot. n. 236239 dell'1 dicembre 2016;
6. di notificare la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Presidenza, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Sindaco di Ricadi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente sul BURC a cura del Dipartimento Presidenza.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE **F.to IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante.

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione, è stata trasmessa in data 20 dicembre 2016 X al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti.

L'impiegato addetto.

Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA

28^ Seduta
Lunedì 21 novembre 2016

Deliberazione n. 147 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n.118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi - Capo Vaticano".

Presidente: Nicola Irto
Consigliere – Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati: 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1

... omissis ...

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito – presenti e votanti 30, a favore 30 - , ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

... omissis ....

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale
Reggio Calabria, 22 novembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

1

Consiglio Regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE è stata presentata una proposta di legge di iniziativa del consigliere Mirabello recante: "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi-Capo Vaticano";

VISTI:
- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di modificazione della denominazione del Comune tutti gli elettori residenti nel Comune interessato;
- la proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello recante: "Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune Di Ricadi- Capo Vaticano";

CONSIDERATO CHE:
- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha approvato una risoluzione con la quale propone al Consiglio regionale di deliberare per l'effettuazione del referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori del Comune di Ricadi in provincia di Vibo Valentia;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 e in particolare:
- l'articolo 32, che prevede che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, che "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di "anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti";
- l'articolo 40, comma 1, in base al quale il Consiglio regionale "prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio";
- l'articolo 40, comma 3 secondo cui, in caso di referendum consultivi, "la deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge";

Consiglio Regionale della Calabria

- l'articolo 40, comma 4, lettera a), che nella indizione del referendum, prescrive la consultazione, nel caso di istituzione di nuovi Comuni, di tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

DATO ATTO CHE, ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 13/83 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum", e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera b) della citata legge, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti del Comune di Ricadi in provincia di Vibo Valentia; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

RITENUTO:
- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'effettuazione del referendum consultivo della popolazione interessata;

DELIBERA

a) di sottoporre a referendum consultivo la proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello, recante: "Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune di Ricadi - Capo Vaticano'";
b) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete Voi che la denominazione del Comune di 'Ricadi' sia modificata in Comune di 'Ricadi – Capo Vaticano'?";
c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nel Comune di Ricadi; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
d) che il Presidente della Giunta regionale proceda all'indizione del referendum consultivo, tra le popolazioni interessate, sulla proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello, recante: "Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune di Ricadi - Capo Vaticano'" ;
e) di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;

Consiglio Regionale della Calabria

f) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

F.to: IL CONSIGLIERE – QUESTORE
(Giuseppe Neri)

F.to : IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

È conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 novembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)

RISOLUZIONE N. 2/2016

su

Proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello recante: *"Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune di Ricadi - Capo Vaticano'"*

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

RISOLUZIONE

La Prima Commissione Permanente "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale"

VISTA l**a proposta di legge n. 118/10^** di iniziativa del consigliere Mirabello recante: "Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune Di Ricadi- Capo Vaticano'";

VISTO l'art. 133 della Costituzione;

CONSIDERATO che la modifica delle denominazioni dei comuni avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, è necessario, pena l'incostituzionalità della legge, indire il referendum per la popolazione del Comune di Ricadi, prima di procedere all'approvazione della legge;

VISTO l'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "*Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum*" che detta norme sul referendum consultivo obbligatorio sui mutamenti delle circoscrizioni comunali*:*

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 *"Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum."* ed in particolare:

- il comma 1, dell'art. 40 dispone che il Consiglio regionale nella deliberazione di effettuazione del referendum indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;
- la lettera b) del comma 4 del predetto art. 40 prescrive che al referendum consultivo sono chiamati, nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori residenti nel Comune interessato;
- l'articolo 32 stabilisce, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *"le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione",* con la possibilità per la Regione di *"anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti …"*

SENTITO il sindaco del Comune di Ricadi che ha manifestato la condivisione della proposta di legge;

VISTA nota del Segretario generale dell'ANCI-Calabria, acquisita al protocollo generale del Consiglio regionale in data 19/07/2016 con il numero 28935, con la quale si manifesta la condivisione della proposta;

VISTA la Delibera 30 luglio 2016, n. 11, acquisita al protocollo generale del Consiglio regionale in data 02/08/2016 con il numero 30999, con la quale il Consiglio comunale di Ricadi esprime il proprio favorevole consenso alla Proposta di legge;

RITENUTO che, per quanto precedentemente espresso, la consultazione referendaria sulla proposta di legge 118/10^ debba essere estesa a tutti gli abitanti del Comune di Ricadi;

VISTO l'art. 86 del Regolamento interno;

PROPONE

al Consiglio regionale l'approvazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1, legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, della deliberazione di effettuazione del previsto referendum consultivo sulla proposta di legge n. 118/10^, esteso a tutti gli elettori del Comune di Ricadi, secondo l'allegato schema di deliberazione e di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13/1983.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Seduta del _____

Deliberazione n. _____ del _____

Oggetto: Proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello recante: "Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune Di Ricadi- Capo Vaticano'";

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- è stata presentata una proposta di legge di iniziativa del consigliere Mirabello recante: "Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune Di Ricadi- Capo Vaticano'";

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che *"la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*;
- la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.) sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di modificazione della denominazione del Comune tutti gli elettori residenti nel Comune interessato;
- la proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello recante: "Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune Di Ricadi- Capo Vaticano'";

Considerato che:

- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori del Comune di Ricadi in provincia di Vibo Valentia;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

Vista la legge regionale n. 13 del 1983 e in particolare:

- l'articolo 40, comma 1, che prevede che il Consiglio regionale *prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti … mutamenti … delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio*;
- la lettera b) del comma 4 dell'art. 40 che prescrive la consultazione, nel caso di modificazione della denominazione del comune, di tutti gli elettori residenti nel comune interessato;
- l'articolo 40, comma 3 secondo il quale, qualora il Consiglio regionale approvi l'effettuazione del referendum, la deliberazione dello stesso indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Dato atto che:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 13/83 "*Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum*", e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera b) della citata legge, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti del Comune di Ricadi in provincia di Vibo Valentia; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'effettuazione del referendum consultivo della popolazione interessata;

Udito il relatore;

A voti …

DELIBERA

a) di sottoporre a referendum consultivo la Proposta di legge n. 118/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello recante: "Cambio di denominazione del 'Comune di Ricadi' in 'Comune di Ricadi - Capo Vaticano'";
b) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete Voi che la denominazione del Comune di 'Ricadi' sia modificata in Comune di 'Ricadi – Capo Vaticano'?";
c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo tutti gli elettori residenti nel Comune di Ricadi; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice-Sindaco Avv. Patrizio Cuppari, il quale ritiene che la proposta di legge n. 118/2010 meriti il consenso unanime del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di legge n. 118/2010 di iniziativa del Consigliere Regionale Avv. Michele Mirabello recante: "Cambio denominazione del Comune di Ricadi" in "Comune di Ricadi-Capo Vaticano";
Considerato che la proposta di legge si pone come obiettivo l'unificazione anche identitaria del territorio calabrese di Ricadi con Capo Vaticano, centro turistico di rilevante importanza a livello internazionale;
Rilevato che da circa venti anni Capo Vaticano che vanta una storia antica si è posto all'attenzione dei grandi flussi turistici per le sue bellezze marine, e oltre a costituire un elemento storico di notevole interesse, contribuisce allo sviluppo economico, turistico e culturale del Comune stesso;
Visto l'art. 133, comma 2, della Costituzione che testualmente dispone :"La Regione sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
Visto l'art. 40 della Legge della Regione Calabria n. 13/83 che prevede la variazione della denominazione dei Comuni;
Considerato che l'Amministrazione Comunale è favorevole al mutamento della denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi-Capo Vaticano, in quanto ciò completa un processo che va a riconoscere l'identità di Ricadi legata geograficamente al promontorio di Capo Vaticano, incrementando l'importanza delle potenzialità economiche presenti sul territorio a vantaggio di tutte le attività turistico-economiche legate alla storia e alle tradizioni del luogo;
Preso atto che il Sindaco ha partecipato alla seduta del 19/07/2016 indetta dalla 1° Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale della Calabria per l'audizione in merito alla proposta di legge n. 118/10 in premessa richiamata (giusta nota del Consiglio Regionale della Calabria acquisita il 15/7/2016 n. prot. 8080);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto ed i regolamenti Comunali;

Presenti n. 13
Votanti n. 13
Con voti favorevoli n. 13 resi per alzata di mano,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di Prendere atto della proposta di legge n. 118/2010 di iniziativa del Consigliere Regionale Avv. Michele Mirabello recante: "Cambio denominazione del Comune di Ricadi" in "Comune di Ricadi-Capo Vaticano", esprimendo il proprio favorevole consenso alla stessa proposta.
Di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale della Calabria.

Comune di Ricadi Prot. n. 8818 del 02-08-2016 partenza

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Calogero

Il Presidente
Avv. Giulia Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 2-8-2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267

Il Segretario Comunale

Segretario Comunale Giuseppe Calogero

Ricadi, li 2 - 8 - 2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, secondo quanto stabilito dalla Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n°3, diverrà esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267

Il Segretario Comunale

Segretario Comunale Giuseppe Calogero

Ricadi, li 2 - 8 - 2016

Comune di Ricadi Prot. n. 8818 del 02-08-2016 partenza